

SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE RECANTE IL REGOLAMENTO IN MATERIA DI REQUISITI DI ONORABILITÀ E CRITERI DI COMPETENZA E CORRETTEZZA DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE DELLE BANCHE, DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, DEI CONFIDI MINORI, DEGLI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA E DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 25, 110, COMMA 1-TER, 112, COMMA 2, 114-QUINQUIES.3, COMMA 1-TER, 114-UNDECIES, COMMA 1-TER, DEL DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, N. 385

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e, in particolare, l'articolo 23 che, tra l'altro, disciplina l'idoneità dei potenziali acquirenti di partecipazioni qualificate in banche.

VISTO il regolamento (UE) n.575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n.648/2012.

VISTO il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

VISTA la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE e, in particolare, gli articoli 5 e 6 che, tra l'altro, disciplinano l'idoneità dei potenziali acquirenti di partecipazioni qualificate in istituti di pagamento.

VISTA la direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE e, in particolare, l'articolo 3 che, tra l'altro, disciplina l'idoneità dei potenziali acquirenti di partecipazioni qualificate in istituti di moneta elettronica.

VISTO il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e in particolare:

- a) l'articolo 14, il quale prescrive che l'autorizzazione all'attività bancaria è rilasciata dalla Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d'Italia, quando, tra l'altro, sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari di partecipazioni qualificate oppure, in assenza di queste ultime, siano comunicati i nomi dei primi venti azionisti e le relative quote di capitale e di diritti di voto;
- b) l'articolo 19, il quale cita la reputazione del potenziale acquirente, ai sensi dell'articolo 25, tra le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione preventiva da parte della Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d'Italia, per l'acquisizione di partecipazioni qualificate in banche;

- c) l'articolo 25, il quale prescrive che i partecipanti al capitale delle banche titolari di partecipazioni qualificate possiedano requisiti di onorabilità e soddisfino criteri di competenza e correttezza e attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di individuare, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, i requisiti ed i criteri che i partecipanti al capitale devono soddisfare;
- d) l'articolo 61, comma 5, il quale prevede l'applicazione delle disposizioni del titolo II, capi III e IV, salvo quanto previsto dall'articolo 67-*bis*, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo;
- e) l'articolo 69.2, comma 3, il quale estende alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea le disposizioni previste all'articolo 61;
- f) gli articoli 107, comma 1, 114-*quinquies*, comma 1 e 114-*novies*, comma 1, i quali prescrivono che l'autorizzazione all'attività di intermediario finanziario, di istituto di moneta elettronica e di istituto di pagamento è rilasciata dalla Banca d'Italia quando, tra l'altro, sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari di partecipazioni qualificate;
- g) gli articoli 110, comma 1-*ter*, 114-*quinquies*.3, comma 1-*ter* e 114-*undecies*, comma 1-*ter*, che prescrivono l'autorizzazione preventiva della Banca d'Italia per l'acquisizione di partecipazioni qualificate ed estendono l'applicazione di alcuni dei requisiti e criteri di idoneità previsti dall'articolo 25 ai partecipanti al capitale titolari di partecipazioni qualificate, rispettivamente, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento;
- h) l'articolo 111, comma 2, lettera c), il quale subordina l'iscrizione nell'elenco degli operatori di microcredito al possesso, tra gli altri, dei requisiti di onorabilità da parte dei soci di controllo o rilevanti e di onorabilità e professionalità da parte degli esponenti, e il comma 5, il quale attribuisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di emanare disposizioni attuative dell'articolo 111;
- i) l'articolo 112, comma 2, il quale prescrive che l'iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-*bis* è subordinata al possesso da parte dei partecipanti al capitale di alcuni dei requisiti di idoneità previsti dall'articolo 25;
- l) l'articolo 114-*septiesdecies*, il quale prevede che ai soggetti che prestano unicamente il servizio di informazione sui conti non si applica, tra gli altri, l'articolo 114-*undecies*, comma 1-*ter*.

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

VISTI gli orientamenti adottati congiuntamente dall'Autorità bancaria europea, dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario.

VISTI gli orientamenti adottati dall'Autorità bancaria europea sulle informazioni che devono essere fornite per ottenere l'autorizzazione degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica,

nonché per la registrazione dei prestatori di servizi di informazione sui conti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2366.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, che disciplina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale in operatori di microcredito e, mediante rinvio a questi ultimi, i requisiti di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione.

CONSIDERATO che l'idoneità dei partecipanti al capitale assume un ruolo centrale nella supervisione sugli assetti proprietari degli intermediari e, per questa via, contribuisce in modo determinante alla sana e prudente gestione degli intermediari stessi;

CONSIDERATO che, in attuazione del richiamato articolo 25, appare necessario stabilire non solo requisiti tassativi ed imprescindibili per la partecipazione al capitale degli intermediari ma anche un insieme più ampio di criteri che concorrono a qualificare l'idoneità del partecipante al capitale e che consentono, tra l'altro, di tener conto delle caratteristiche dell'intermediario e del gruppo a cui esso eventualmente appartiene;

SENTITA la Banca d'Italia;

VISTI gli esiti della consultazione pubblica svoltasi nel periodo [●];

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del [●];

VISTA la comunicazione, in data [●], alla Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

adotta

il seguente regolamento

SEZIONE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
 - a) “banche”, le banche italiane, le società capogruppo di un gruppo bancario nonché le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea;
 - b) “Codice delle assicurazioni private”, il codice delle assicurazioni private di cui decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - c) “confidi minori”, i soggetti di cui all'articolo 112 del Testo unico bancario iscritti nell'elenco tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 112-*bis* del medesimo Testo unico;

- d) “esponenti con incarichi esecutivi”, *i*) gli amministratori che sono membri del comitato esecutivo, o sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell’impresa; *ii*) gli amministratori che rivestono incarichi direttivi, cioè hanno l’incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l’assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo all’organo collegiale sull’attività svolta; *iii*) il direttore generale;
- e) “incarico”, gli incarichi: *i*) presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione, o come amministratore unico; *ii*) presso il collegio sindacale, *iii*) di direttore generale, comunque denominato; per le società estere, si considerano gli incarichi equivalenti a quelli *sub i*), *ii*) e *iii*) in base alla legge applicabile alla società;
- f) “intermediari”, le banche, gli intermediari finanziari, ivi compresi quelli di cui alla lett. h), gli istituti di pagamento, ivi compresi quelli di cui alla lett. i), gli istituti di moneta elettronica;
- g) “intermediari finanziari”, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del Testo unico bancario, ivi inclusi i confidi iscritti nel medesimo albo e le società fiduciarie iscritte nella sezione separata del medesimo albo, e le società capogruppo di gruppi finanziari;
- h) “intermediari finanziari significativi”, gli intermediari finanziari diversi da quelli di minore dimensione (cd. “intermediari minori”), come definiti ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 108 del Testo unico bancario;
- i) “istituti di pagamento rilevanti per la natura specifica dell’attività svolta”, gli istituti di pagamento autorizzati a detenere disponibilità della clientela in conti di pagamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera h-*septies*.1), n. 3), del Testo unico bancario e gli istituti di pagamento che prestano il servizio di rimessa di denaro, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-*septies*.1) n. 6), del Testo unico bancario, esclusi quelli aventi un’operatività limitata ai sensi di quanto previsto dal Testo unico bancario e relative disposizioni attuative;
- l) “operatori di microcredito”, i soggetti iscritti all’elenco di cui all’articolo 111 del Testo unico bancario;
- m) “partecipante al capitale”, un soggetto tenuto a richiedere le autorizzazioni previste ai sensi del Titolo II, Capo III, del Titolo V, del Titolo V-*bis* e del Titolo V-*ter* del Testo unico bancario e delle relative disposizioni attuative o che le abbia ottenute e sia titolare di una partecipazione qualificata;
- n) “partecipazione qualificata”, le partecipazioni per le quali sono richieste le autorizzazioni previste dall’articolo 19 del Testo unico bancario;
- o) “Testo unico bancario”, il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

p) “Testo unico della finanza”, il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Se non diversamente disposto nel presente decreto, si applicano le definizioni previste dal Testo unico bancario e dal Testo unico della finanza.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai partecipanti al capitale delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento.

2. In deroga al comma precedente, l'articolo 6 non si applica ai partecipanti al capitale degli intermediari finanziari diversi dagli intermediari finanziari significativi e degli istituti di pagamento diversi dagli istituti di pagamento rilevanti per la natura specifica dell'attività svolta.

3. Ai partecipanti al capitale dei confidi minori il presente decreto si applica limitatamente ai requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 3.

4. Il presente decreto non si applica agli istituti di pagamento che prestano unicamente il servizio di informazioni sui conti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *h-septies.1*, numero 8), del Testo unico bancario.

SEZIONE II – REQUISITI DI ONORABILITÀ E CRITERI DI CORRETTEZZA E COMPETENZA

Articolo 3 Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale

1. Se persona fisica, il partecipante al capitale non possiede i requisiti di onorabilità qualora:

a) sia stato condannato con sentenza definitiva:

1. a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli *270-bis*, *270-ter*, *270-quater*, *270-quater.1*, *270-quinquies*, *270-quinquies.1*, *270-quinquies.2*, *270-sexies*, 416, *416-bis*, *416-ter*, 418, 640 del codice penale;

2. alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- b) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Fermo quanto disposto dal comma 1, non possiede i requisiti di onorabilità il partecipante al capitale persona fisica al quale sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti oppure a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:
- a) dal comma 1, lettera a), numero 1, se di durata pari o superiore a un anno, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - b) dal comma 1, lettera a), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.
3. Qualora il partecipante al capitale sia una persona giuridica i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale.
4. Qualora il partecipante al capitale sia interdetto, inabilitato, minore, emancipato o assistito da un amministratore di sostegno, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti sia dal partecipante al capitale sia dal tutore, curatore, amministratore di sostegno o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
5. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.
6. Con riferimento ai commi 1, 2, 3 e 4 sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.

Articolo 4 Criteri di correttezza dei partecipanti al capitale

1. In aggiunta ai requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 3, i partecipanti al capitale, qualora siano persone fisiche, soddisfano criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse.
2. Sono presi in considerazione a questi fini:
- a) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti oppure a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti

dagli articoli *270-bis*, *270-ter*, *270-quater*, *270-quater.1*, *270-quinquies*, *270-quinquies.1*, *270-quinquies.2*, *270-sexies*, 416, *416-bis*, *416-ter*, 418, 640 del codice penale;

- b) condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti oppure a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- d) sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- e) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli *53-bis*, comma 1, lettera e), *67-ter*, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera *d-bis*), *114-quinquies*, comma 3, lettera *d-bis*), *114-quaterdecies*, comma 3, lettera *d-bis*), del Testo unico bancario, degli articoli 7, commi *2-bis* e *2-ter*, e 12, comma *5-ter*, del Testo unico della finanza e dell'articolo 188, comma *3-bis*, lettera e), del Codice delle assicurazioni private;
- f) svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, oppure una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- g) dichiarazione di fallimento o di apertura della liquidazione giudiziale, oppure svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento, liquidazione giudiziale o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo *113-ter* del Testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo *112-bis*, comma 4, lettera b), del Testo unico bancario o a procedure equiparate;
- h) sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
- i) valutazioni negative da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità del partecipante al capitale nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

- l) indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);
- m) le informazioni negative sul partecipante al capitale contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del Testo unico bancario; per informazioni negative si intendono quelle, relative al partecipante al capitale anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico.

3. Qualora il partecipante al capitale sia una persona giuridica, ai fini della valutazione della correttezza rilevano:

- a) le sanzioni ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché le situazioni di cui alle lettere d), i) e m) del comma 2, con riferimento alla società stessa;
- b) le situazioni di cui al comma 2, con riferimento agli esponenti con incarichi esecutivi.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, qualora il partecipante al capitale sia una persona giuridica privata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, oppure la partecipazione qualificata sia acquisita per il tramite di un trust o un istituto giuridico affine, la correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse è valutata, oltre che con riguardo ai titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione della persona giuridica privata, ai fiduciari di trust o alle persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in un istituto giuridico affine, anche con riguardo ai fondatori, disponenti o costituenti e ai beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili. A questo fine sono prese in considerazione le situazioni di cui al comma 2.

5. Qualora il partecipante al capitale sia interdetto, inabilitato, minore, emancipato o assistito da un amministratore di sostegno, i criteri di cui al comma 2 devono essere posseduti sia dal partecipante al capitale sia dal tutore, curatore, amministratore di sostegno o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

6. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle situazioni previste dai commi 2 e 3 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Articolo 5 Valutazione della correttezza

1. Il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nell'articolo 4 non comporta automaticamente l'inidoneità del partecipante al capitale, ma richiede una valutazione da condurre avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione, nonché alla salvaguardia della reputazione dell'intermediario e della fiducia del pubblico.

2. La valutazione è condotta in base ad uno o più dei seguenti parametri, ove pertinenti:

- a) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entità del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialità lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione;

- b) frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi;
- c) fase del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa;
- d) fase e grado del procedimento penale;
- e) tipologia e importo della sanzione irrogata, valutati secondo criteri di proporzionalità, che tengano conto tra l'altro della graduazione della sanzione anche sulla base della capacità finanziaria dell'intermediario;
- f) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e il momento della valutazione. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute nei dieci anni precedenti la valutazione; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione dell'intermediario potrebbe venirne inficiata;
- g) livello di cooperazione con l'autorità di vigilanza competente;
- h) eventuali condotte riparatorie poste in essere dall'interessato per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della condanna, della sanzione o comunque di uno dei provvedimenti richiamati all'articolo 4, commi 2 e 3;
- i) grado di responsabilità del soggetto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito dell'intermediario, della società o dell'ente presso cui l'incarico è rivestito, alle condotte concretamente tenute, alla durata dell'incarico ricoperto;
- l) ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorità amministrativa;
- m) pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo, dei servizi di pagamento, nonché in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

3. Nel caso di cui all'articolo 44, comma 2, lettera f), la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati. In ogni caso, non sono prese in considerazione le sanzioni di importo pari al minimo edittale.

4. Il caso previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera g), rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti menzionati all'articolo 4, comma 2, lettera g).

5. Il criterio di correttezza non è soddisfatto quando una o più delle situazioni indicate nell'articolo 44 delineano un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con gli obiettivi indicati al comma 1.

Articolo 6 Criteri di competenza per i partecipanti al capitale e loro valutazione

1. Il partecipante al capitale soddisfa criteri di competenza volti a comprovare l' idoneità a gestire partecipazioni qualificate nel capitale dell'intermediario.
2. Ai fini della valutazione della competenza del partecipante al capitale, sono prese in considerazione:
 - a) la competenza generale maturata nell'acquisizione e gestione di partecipazioni in società;
 - b) la competenza specifica in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, che può essere maturata nell'acquisizione e gestione di partecipazioni nei settori creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo o nell'attività di amministrazione e direzione negli stessi settori.
3. Qualora il partecipante al capitale sia una persona giuridica, i criteri di cui al comma 2 devono essere soddisfatti dagli esponenti con incarichi esecutivi.
4. Qualora il partecipante al capitale sia interdetto, inabilitato, minore, emancipato o assistito da un amministratore di sostegno, i criteri di cui al comma 2 devono essere posseduti dal tutore, curatore, amministratore di sostegno o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
5. La valutazione della competenza è condotta secondo proporzionalità in base ai seguenti parametri:
 - a) l'ammontare della partecipazione e il grado di influenza sulla gestione dell'intermediario che il partecipante al capitale può o intende esercitare;
 - b) le caratteristiche dell'intermediario e del gruppo bancario o finanziario, come definiti dal Testo unico bancario, a cui esso eventualmente appartiene, in termini, tra l'altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera;
 - c) le caratteristiche delle partecipazioni precedentemente detenute dal partecipante al capitale, secondo gli stessi termini di cui alla lettera b);
 - d) le attività in ambito creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo svolte al momento della valutazione dal partecipante al capitale o dalle società del gruppo a cui esso eventualmente appartiene.
6. La valutazione è limitata alla competenza generale di cui al comma 2, lettera a), quando il partecipante al capitale non può o non intende esercitare sulla gestione dell'intermediario un'influenza notevole, come definita dalle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del Testo unico bancario.
7. Salvi i casi in cui sussistano elementi che, tenuto conto dei parametri indicati al comma 5, incidano sulla capacità del soggetto di detenere una partecipazione qualificata nell'intermediario, il criterio di competenza si considera soddisfatto per il partecipante al capitale che:

- a) detenga una partecipazione qualificata in una banca, un istituto di moneta elettronica, un istituto di pagamento rilevante per la natura specifica dell'attività svolta, un intermediario finanziario significativo, un'impresa di assicurazione come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del Codice delle assicurazioni private, un'impresa di riassicurazione come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera cc), del Codice delle assicurazioni private, un'impresa di investimento o una controparte centrale con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea, nonché una società di gestione del risparmio, una SICAV, una SICAF, ad eccezione delle SiS come definite ai sensi dell'articolo 1, lettera *i-quater*, del Testo unico della finanza, oppure un gestore di FIA o un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari autorizzati in Italia o in un altro stato dell'Unione europea;
- b) se persona fisica, rivesta un incarico esecutivo in un soggetto indicato alla lettera a);
- c) se persona giuridica, sia un soggetto indicato alla lettera a).

8. Il criterio di competenza non è soddisfatto quando le informazioni acquisite delineano un quadro grave, preciso e concordante sulla incapacità del soggetto di detenere una partecipazione qualificata nell'intermediario.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 7 Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle istanze di autorizzazione presentate ai sensi degli articoli 14, 107, 114-*quinquies*, 114-*novies*, e ai sensi degli articoli 19, 110, comma 1-*ter*, 114-*quinquies*.3, comma 1-*ter* e 114-*undecies*, comma 1-*ter*, del Testo unico bancario, nonché alle istanze di iscrizione presentate ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del Testo unico bancario, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Alle istanze di autorizzazione di cui al comma 1 presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto e ancora pendenti continua ad applicarsi quanto previsto dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 144.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, per i partecipanti al capitale in un intermediario alla data di entrata in vigore del presente decreto, la mancanza dei requisiti o dei criteri non previsti dalla normativa previgente rileva se derivante da condotte successive alla data stessa.
4. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 8 Modifiche al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 (Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. L'articolo 7 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 - Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale

1. Chiunque partecipi al capitale di un operatore di microcredito in misura superiore al dieci per cento del capitale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora non possieda i requisiti di onorabilità previsti per i partecipanti al capitale dal decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la società ai sensi dell'articolo 23, t.u.b. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

3. Qualora il partecipante al capitale sia una persona giuridica i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore generale.

4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.».

2. L'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 è sostituito dal seguente:

«Non possono essere ricoperti incarichi, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h), del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2020, n. 169, da coloro che non possiedono i requisiti di onorabilità indicati dall'articolo 7, comma 1, o si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile.».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle istanze di iscrizione presentate ai sensi dell'articolo 111 del Testo unico bancario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle nomine successive alla data della sua entrata in vigore del presente decreto. È considerata nuova nomina il primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto di esponenti in carica a tale data. Per gli esponenti che sono stati nominati in sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile prima della data di entrata in vigore del presente decreto, l'eventuale conferma da parte dell'assemblea successiva a questa data equivale a nuova nomina.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano in caso di subentro come sindaco effettivo, ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile, del sindaco supplente nominato prima della data di entrata in vigore del presente decreto. È considerata nuova nomina il primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente decreto del sindaco effettivo subentrato nei termini di cui al precedente periodo.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, per i partecipanti al capitale in un operatore di microcredito alla data di entrata in vigore del presente decreto, la mancanza dei requisiti di onorabilità non previsti dalla normativa previgente rileva se derivante da condotte successive alla data stessa.

Articolo 9 Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 144.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.